




## Comune di San Vitaliano

Palmula pristinum nomen meum

(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. 2



IL SINDACO

### PREMESSO:

che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;

che il D.Lgs n° 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;

che lo stesso D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;

che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;

che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;

che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.

#### DATO ATTO

che più volte, presso la sala consiliare di questo Ente, sono stati convocati tutti i Comuni ubicati nelle immediate vicinanze di San Vitaliano e tutti gli Enti interessati e/o competenti sulla questione (Provincia, Regione, ARPAC ed ASL), al fine di concordare determinazioni immediate e congiunte relativamente alla condizione di criticità della qualità dell'aria dell'agglomerato urbano di San Vitaliano;

#### PRESO ATTO:

che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;

che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;

che la particolare collocazione geografica di San Vitaliano, ubicato in una valle a quota modesta, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;

che ad oggi, nonostante i controlli effettuati dall'Ente in collaborazione con ASL e ARPAC, non si è determinata la causa di tale inquinamento e che in concomitanza con la stagione fredda si è avuto ulteriore incremento del fenomeno, con valori tali da destare massima preoccupazione;

RITENUTO che la postazione di rilevamento della qualità dell'aria sita in San Vitaliano – Scuola Marconi e rientrante nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria – Agglomerato Napoli-Caserta, la cui gestione è effettuata dall' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania nel corso del 2019 ha registrato alti valori di sostanze inquinanti e, in particolare, i valori di PM10 hanno notevolmente superato la soglia limite fissata dalla normativa vigente;

che dal prospetto di sintesi della qualità dell'aria, emesso dalla Rete Regionale di ARPA Campania, si rileva infatti che al 16/12/ 2019 sono stati registrati, dalla centralina di rilevamento di cui sopra, n. 106 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, a fronte dei 35 annui consentiti dalla normativa di settore;

#### ASSUNTO:

che, come evidenziato da studi riportati in letteratura scientifica, i danni provocati alla salute dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a 20 mg/m<sup>3</sup>, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori; che il particolato PM10 e PN2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;

che il particolato PM10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emmissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;

che l'Amministrazione Comunale di San Vitaliano si è già fatto carico di attivare iniziative volte al contenimento del PM10; in particolare con le Ordinanze Sindacali: n. 20 del 17/12/2015 (provvedimenti al fine di ridurre l'emissione di polveri sottili inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) nonché il riscaldamento degli edifici pubblici e privati; l'ordinanza del 16/09/2016 per il divieto di bruciatura di residui vegetali; la n. 22 del 12/06/2016 divieto di accensione fuochi); la n. 21 del 2018 e la n. 35 del 2019 per il divieto di accensione fuochi d'artificio, la n. 20 del 27/12/2018 e la n. 34 del 19/11/2019 (con misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera);

che i suddetti provvedimenti Sindacali intendono porre in essere un complesso di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera;

che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;

che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

VISTO:

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale;

gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;

- it Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;

- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;

- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

#### ORDINA

**1) la limitazione della circolazione dei veicoli, dall'1/02/2020 al 29/02/2020, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 12,30 per il sabato e la domenica, per i seguenti veicoli:**

Tipo di veicolo	Categoria	Orario	Area
Tutti i veicoli e motoveicoli ad esclusione di quelli per servizio pubblico, interventi di emergenza, dei residenti e dei veicoli ad alimentazione ibrida (metano, gpl, elettrici)	Diesel: Euro 1-2-3-4 Benzina 0 - 1 - 2 - 3	8,30 - 12,30/15,30 - 18,30: <i>Dal lunedì al venerdì</i> 8,30 - 12,30: <i>il sabato e la domenica</i>	L'intero territorio del Comune di San Vitaliano

La suddetta limitazione della circolazione riguarda tutto il territorio comunale e avrà effetto sino alla data del 29 Febbraio 2020. La suddetta limitazione alla circolazione resterà in vigore sino al 29 Febbraio 2020 e si sospenderà o avrà una naturale prosecuzione in base a superamenti o meno dei valori massimi consentiti degli inquinanti; *sono esclusi tratti autostradali ricadenti nel territorio comunale.*

Le predette limitazioni non si applicano alle fattispecie di seguito elencate:

i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;

- i veicoli funzionanti a metano o GPL ed elettrici;

- gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall' art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione:

i veicoli di proprietà dei residenti, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve; i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione; i taxi in servizio; i veicoli N.C.C.; i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Locale in servizio di pattuglia; quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi; i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente; nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

#### DISPONE

- che la presente Ordinanza resti valida sino al 29/02/2020 se non prorogata o già sospesa con analogo provvedimento;

- che l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza;

che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo a campione, anche coordinandosi all'uopo;

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione sia punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29.7.2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da euro 87,00 ad euro 345,00 e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI del Codice della Strada;

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta sia punita ai sensi dell'art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, introdotto dalla legge 29.7.2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da euro 223,00 ad euro 445,00;

che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di San Vitaliano, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa;

- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, Al Commissariato Polstato di Nola, al Comando Stazione Carabinieri di San Vitaliano, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestale, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'ARPAC, all'ASL NA3 e ad ogni altro soggetto competente.

#### AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 giorni ovvero, in alternative, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla nature dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedure di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.



IL SINDACO



Comune di San Vitaliano


*Palmula pristinum nomen meum*

(Città Metropolitana di Napoli)

# **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE**

**DAL 1° FEBBRAIO 2020**

**per INQUINAMENTO ATMOSFERICO**



**Da Lunedì a Venerdì**

**Orario: 08,30 - 12,30**

**15,30 - 18,30**

**Sabato e Domenica**

**Orario 8,30 - 12,30**

**Per Benzina Euro 0 - 1 - 2 - 3**

**Per Diesel Euro 1 - 2 - 3 - 4**

***(eccetto veicoli autorizzati)***

Ordinanza n. 2